



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 1791/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

18/10/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CELLITTI | SPARTACO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TARANTINO | CRISTOFARO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TOZZI | GIANDOMENICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

18/10/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9/11/2011

Il Segretario

[Handwritten Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1791/11
- avverso la sentenza n° 179/01/2005
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

controparti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Viterbo le [redacted] nella qualità di eredi del Sig. [redacted] deceduto il 25.9.2001, impugnavano l'avviso di accertamento n. RCT1003550, notificato il 20.6.2001, con il quale era stato accertato un maggior reddito da plusvalenza nei confronti del de cuius per l'anno 1995.

Con la decisione n. 179/01/05 la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, Sezione n. 1, accoglieva il ricorso, dichiarando nullo l'avviso di accertamento per nullità della notifica.

Avverso la predetta decisione, l'Agenzia delle Entrate, di Viterbo proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 31/22/07 respingeva l'appello.

Avverso detta sentenza l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, con la ordinanza n.579/10, avendo rilevato che l'appello era stato notificato solo alla Sig.ra [redacted], mentre il ricorso introduttivo era stato proposto anche dalle Sigg.re [redacted] e avendo riscontrato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di queste ultime, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perché disponesse preliminarmente l'integrazione del contraddittorio.

Con comparsa in riassunzione in appello l'Agenzia delle Entrate ha chiesto, in sede di rinvio, disporsi previamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Sigg.re [redacted] [redacted] l'accoglimento del suo appello e la riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.

La Sig.ra [redacted] si è costituita nel presente giudizio di rinvio, depositando le sue controdeduzioni in data 20.4.2011, con le quali insiste nella eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, conferma la illegittimità dell'avviso stesso e chiede la condanna alle spese dell'Agenzia.

Successivamente le Sigg.re [redacted], avendo ricevuto in data 28.6.2011 gli avvisi di trattazione per l'udienza del 18.10.2011, hanno depositato in data 27.9.2011 una memoria con controdeduzioni, con le quali, pur con alcune argomentazioni aggiuntive, formulano le stesse conclusioni della Sig.ra [redacted].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo valutare se, alla luce della volontaria costituzione delle Sigg.re [redacted] [redacted], pretermesse nel precedente grado di appello, sia ancora necessario ordinare la integrazione del contraddittorio.

Ritiene il Collegio sul punto che la volontaria costituzione delle Sigg.re [redacted] si configuri come un intervento volontario: *"In tema di contenzioso tributario l'intervento adesivo dipen-*

dente - previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 - determina un'ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello. L'omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l'inammissibilità del gravame (tempestivamente proposto nei confronti dell'altra parte), ma - sempre che la parte non intimata non si sia comunque costituita - soltanto l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, in mancanza del quale la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14423 del 15/06/2010).

Ritenuto quindi integrato il contraddittorio, occorre esaminare nel merito la questione, per rilevare in primo luogo che le sentenze di primo e secondo grado, basate sulla affermata nullità della notifica dell'accertamento, appaiono, sotto tale profilo, errate.

• E ciò per la decisiva considerazione che le odierne appellate, con la proposizione del ricorso di primo grado, hanno sanato ogni eventuale nullità della notifica della cartella impugnata, conformemente al principio generale secondo il quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17762 del 12/12/2002) la notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso (o cartella), atteso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1 richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le "norme stabilite dall'art. 137 cod. proc. civ., e segg." così rendendo applicabile l'art. 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Ed infatti la Suprema Corte ha affermato sul punto i seguenti principi di diritto: *"La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del ter-*

mine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011)

Ed ancora: "La notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso un avviso di accertamento, la cui notifica era da considerarsi inesistente, ma del quale, il contribuente aveva avuto piena conoscenza in data anteriore al sessantesimo giorno precedente alla proposizione del ricorso). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13852 del 09/06/2010).

L'appello dell'Ufficio sul punto appare quindi fondato, ma non sufficiente.

Ed invero, per quanto riguarda il merito della questione in esame, che concerne un presunto maggior reddito da plusvalenza nei confronti del de cuius per l'anno 1995, l'Ufficio non ha svolto alcuna argomentazione a sostegno della legittimità del suo accertamento e nemmeno ha spiegato la eliminazione delle sole sanzioni in sede di autotutela.

Per contro le contribuenti - odierne appellate - hanno dimostrato, mediante idonea produzione documentale (dichiarazione dei redditi Mod. 740/1996 per i redditi 1995), già in primo grado, che la plusvalenza in contestazione era stata regolarmente dichiarata (circostanza rilevata anche dalla Commissione Regionale nella sentenza poi cassata dalla Corte di Cassazione per violazione del contraddittorio).

E' pertanto evidente che l'appello dell'Ufficio appare infondato nel merito e deve pertanto essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, comprese quelle del giudizio per cassazione.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione N. 14,

P.Q.M.

In sede di riassunzione, respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate sia per i giudizi di cassazione che di merito.

Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il 18 ottobre 2011.

L'estensore

(Cristofaro Tarantino)

Il Presidente

(Spartaco Cellini)